

## PROPOSTA DI LEGGE

### SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E NORME DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 8/11/2000, N.328

d'iniziativa dei consiglieri Battaglia, Parroncini, Laurelli, Mariani, D'Amato

## RELAZIONE

Con la legge n. 328, approvata dal Parlamento in data 8 novembre 2000, si concludeva un lungo e complesso dibattito, che aveva visto politici, operatori, tecnici confrontarsi per almeno trent'anni sull'assetto dei servizi sociali nel nostro Paese. La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali metteva quindi ordine e definiva regole certe per la realizzazione di una moderna rete di prestazioni, servizi ed opportunità atte a far fronte ai bisogni sociali di una società complessa nella quale si intrecciano vecchie nuovi fenomeni di disagio e di povertà. La legge quadro metteva definitivamente alle spalle una realtà di incertezze giuridiche e di frammentazione della rete sociale, che creava essa stessa disuguaglianze, perché legata più a fattori locali, di categoria, di settore, piuttosto che ad una programmazione nazionale e locale, a diritti certi, a responsabilità ben individuate.

La Regione Lazio, pur avendo in qualche modo anticipato i contenuti della riforma con l'approvazione della Legge regionale n.38 del 1996 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", non ha però ancora recepito la riforma nel suo complesso e questo rende indubbiamente più incerto e fragile l'assetto della rete dei servizi e non del tutto e dappertutto garantite prestazioni e livelli essenziali di assistenza sociale previsti dalla normativa nazionale.

Tanto più che dal lontano 1996 sono molte le leggi ed i provvedimenti sia a carattere nazionale e regionale che sono andati a toccare e modificare diritti, prestazioni e modelli organizzativi che interessano l'area sociale. Fra essi la Riforma del Titolo V della Costituzione ed il Decreto legislativo 267 del 2000 hanno ridisegnato l'assetto del decentramento e dei poteri nazionali e locali. Importanti normative di settore come nel campo dell'immigrazione hanno modificato significativamente risposte e servizi. E' migliorata la legislazione per alcune categorie di cittadini, pensiamo alla legge 68 del 1999 per il lavoro dei disabili o alla 162 del 1998 per la vita indipendente. E' stato introdotto il Servizio Civile nazionale con la legge 64 del 2001. E con il Decreto legislativo 163 nel 2006 sono state rideterminate le modalità per la riserva di quote di appalti alle cooperative sociali di tipo B.

C'è poi da tener conto di importanti decreti, di norme legislative ed atti di indirizzo attuativi delle grandi riforme nazionali. Il Decreto legislativo 207 del 2001 fissa tempi, procedure e criteri per la trasformazione delle IPAB ed il loro inserimento nella rete dei servizi. La legge 109 del 1998 introduce con l'ISEE nuovi criteri per la valutazione del reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali. E' del 2001 l'Atto di indirizzo sull'integrazione socio-sanitaria. Nello stesso anno sono riformate le attività di patronato.

Ma anche la Regione ha aggiornato molte delle sue norme, a partire dallo Statuto regionale. Di rilievo sono anche le leggi regionali 4 e 41 sulle autorizzazioni ed i requisiti per attività e servizi sanitari e sociali. C'è poi la legge 20 del 2006 che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, la 15 del 2001 sulla sicurezza e la 10 del 2008 sull'immigrazione. La legge 19 nel 2003 tratta di inserimento al lavoro di disabili e la 7 del 2007 di diritti della popolazione detenuta.

Tutto ciò ha inciso profondamente sull'intera organizzazione della rete di servizi e prestazioni sociali al punto da richiedere una complessiva riorganizzazione del sistema, che recepisca l'intera normativa nazionale e rimoduli organicamente interventi e prestazioni per armonizzarle e, soprattutto, garantirle quali diritti sociali per i cittadini in tutto il territorio della regione Lazio. E' quanto si propone la presente proposta di legge.

La proposta di legge è composta da 45 articoli. Al Titolo I vengono definite le norme di principio, i criteri, le finalità ed i valori fondanti a partire dalla centralità della persona e della famiglia, l'universalità del sistema, il decentramento e la partecipazione dei cittadini in un quadro di sussidiarietà. Vengono poi individuati all'articolo 3 gli aventi diritto alle prestazioni nei residenti cittadini italiani, appartenenti all'Unione Europea e stranieri nei limiti previsti dal decreto legislativo 286 del 1998. Per altre presenze sono garantiti esclusivamente interventi di emergenza non differibili.

Servizi e prestazioni sono elencate e definite nei nove articoli del Titolo II, a partire dai servizi e dagli interventi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali. Si tratta di servizi territoriali e domiciliari, di politiche familiari ed interventi di promozione sociale, assegni di cura e sostegno economico in favore di disoccupati, inoccupati o lavoratori precari, di sostegno alle imprese sociali. L'obiettivo è quello di promuovere percorsi assistenziali personalizzati e finalizzati ad una piena integrazione sociale, grazie anche ad una migliore integrazione tra prestazioni sociali e sanitarie. Il Titolo III a tale proposito fissa con una normativa chiara procedure, modalità e responsabilità nel processo di integrazione ed istituisce lo sportello unico di accesso ai servizi sociali e sociosanitari per ogni ambito territoriale che, di norma, coincide con il distretto sanitario.

Alla Regione spettano le responsabilità di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, anche in collaborazione con la Provincia quale ente intermedio, mentre all'articolo 18 sono i Comuni ad esercitare le funzioni operative in forma singola, associata o decentrata. Nell'ambito territoriale sociale, articolo 19, la Regione favorisce la gestione associata, mentre la Comunità Montana assume le funzioni dei comuni che ne fanno parte, qualora il suo territorio sia tutto compreso da un unico ambito territoriale. Alla rete territoriale partecipano le organizzazioni del Terzo Settore e le IPAB. Per queste ultime si fissa al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi assistenziali o in fondazioni private, in attuazione della normativa nazionale.

Saranno il Piano Sociale regionale ed i Piani di Zona a fissare indirizzi ed azioni per uno sviluppo organico e decentrato del sistema di servizi e prestazioni sociali. L'articolo 27 individua nell'Ufficio di Piano, espressione dei comuni, il soggetto chiamato a realizzare localmente gli obiettivi indicati dal Piano Sociale regionale. Tutta la rete dovrà essere collegata e dovrà contribuire alla realizzazione del Sistema Informativo dei servizi sociali, nell'ambito del sistema nazionale previsto dalla legge 328. Sarà la carta dei servizi sociali a garantire agli utenti informazione e trasparenza nell'erogazione dei servizi, utenti che potranno partecipare attraverso le loro associazioni anche alle fasi di programmazione e valutazione del Piano.

Il Titolo VI tratta di risorse umane, individuando in particolare le figure professionali impegnate nella rete dei servizi e le qualifiche richieste. Per gli operatori dei servizi sociali la Regione è chiamata ad organizzare programmi di formazione ed aggiornamento. L'articolo 34 fissa, invece, in conformità con quanto previsto dall'articolo 12 della 328, i criteri ed i requisiti per la Direzione dei servizi sociali, che va riservata a persone di comprovata competenza e professionalità. Il Titolo VII precisa e ribadisce le norme sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture che prestano servizi sociali e socio-sanitari. Tratta altresì di accordi contrattuali e vigilanza.

Come prevede la normativa nazionale il sistema dei servizi sociali è finanziato da risorse sia statali, che regionali e degli enti locali, che sono chiamati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Il Fondo sociale è ripartito sulla base dei criteri e delle priorità del Piano, che è articolato in spese correnti e per investimenti. A cura dei Comuni dovranno essere redatti i bilanci sociali, anche con il supporto tecnico delle Province. La Giunta con cadenza annuale dovrà trasmettere al Consiglio una relazione sull'attuazione del Piano.

## TITOLO I Norme di principio e disposizioni generali

### Art. 1 *Oggetto*

1. La presente legge, alla luce dei principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Costituzione della Repubblica, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto regionale e dalla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali.
2. La Regione disciplina il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali volti a promuovere il benessere della popolazione, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza o da difficoltà economiche, favorendo l'integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sociale, per una piena realizzazione della persona, per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, per le pari opportunità.
3. Il sistema regionale integrato di cui al comma 1 si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche attraverso l'integrazione istituzionale, gestionale ed operativa con gli interventi e servizi sanitari, educativi, formativi, ricreativi, sportivi e del tempo libero, e si coordina con le politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, abitative, ambientali, e per la sicurezza dei cittadini.
4. Concorrono al sistema regionale integrato i cittadini, singoli o associati, e le formazioni sociali espresse dalla società civile, secondo il principio di sussidiarietà, in conformità agli articoli 118 e 119 della Costituzione.

### Art. 2 *Principi e Finalità*

1. Il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantito dalla Regione e dagli Enti locali e si ispira ai seguenti principi e finalità:
  - a) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza, del diritto di scelta;
  - b) centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e della famiglia quale soggetto primario ed ambito di riferimento per gli interventi ed i servizi, nonché luogo privilegiato per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
  - c) universalità dell'offerta dei servizi e delle prestazioni sociali e garanzia di livelli essenziali di prestazioni sociali per tutti i cittadini;
  - d) interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli, delle famiglie, dei gruppi sociali e delle comunità volti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, ed inclusione sociale;
  - e) interventi volti a favorire l'autonomia e la vita indipendente, attraverso servizi personalizzati con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
  - f) decentramento delle politiche sociali e valorizzazione delle comunità e delle risorse territoriali locali, anche in relazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999;
  - g) promozione dell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie;
  - h) cooperazione tra i diversi soggetti pubblici e del terzo settore, nonché confronto e concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sociali e sindacali;
  - i) partecipazione attiva dei cittadini e delle forze sociali territoriali alla programmazione, gestione e controllo;
  - j) promozione dell'integrazione sociale nelle politiche migratorie per garantire condizioni di sicurezza, di qualità della vita e di convivenza civile e ordinata delle comunità;
  - k) concorso degli utenti al costo dei servizi in base alla propria capacità contributiva;
  - l) verifica della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti.

**Art. 3**  
***Diritto alle prestazioni***

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
  - a) i cittadini italiani;
  - b) i cittadini dell'Unione europea, nel quadro degli accordi internazionali vigenti;
  - c) gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nonché gli apolidi.
2. L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di residenza.
3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4. Agli effetti della presente legge per i soggetti ricoverati in strutture residenziali e per i minori accolti in affidamento familiare il costo dell'intervento ricade sul Comune di provenienza.

**TITOLO II**  
 **SERVIZI e prestazioni**

**Art. 4**  
***Interventi e servizi del sistema regionale integrato***

1. I Comuni singoli o associati promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme indicate ai successivi articoli 18 e 19, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione nel territorio di loro competenza.
2. Il sistema locale si compone di una rete di servizi ed interventi progettati e realizzati, in maniera integrata e coordinata nei diversi settori della vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.
3. Nelle modalità organizzative e per la localizzazione dei servizi, i Comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitarne l'accesso da parte delle persone, tenendo conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili e garantiscono la presenza del servizio sociale professionale nel territorio di loro competenza, anche nelle articolazioni decentrate.
4. Il sistema locale a rete comprende in particolare i seguenti interventi:
  - a) consulenza e sostegno alle persone, alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di assistenza e servizi di informazione, ascolto ed orientamento sui diritti, le opportunità, i servizi del sistema locale e sulle modalità di accesso;
  - b) servizi ed interventi di supporto alle responsabilità genitoriali, di sollievo ed affiancamento, anche temporaneo, alle famiglie negli impegni e nelle responsabilità di cura;
  - c) servizi ed interventi di assistenza domiciliare, rivolti a persone non autosufficienti o che non sono in grado, senza adeguati supporti, di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
  - d) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti parentali;
  - e) servizi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di assistenza, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta in ambito familiare;
  - f) pronto intervento sociale per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza;
  - g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
  - h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
  - i) interventi volti alla prevenzione, al contrasto, al recupero sociale di forme di disagio, devianza e tossicodipendenza;
  - j) servizi, quali case e centri anti violenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
  - k) servizi di assistenza alla popolazione detenuta;

- l) interventi di assistenza e promozione sociale rivolti a persone e comunità a rischio di emarginazione, anche per il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di integrazione sociale, con particolare attenzione alle comunità rom ed all'area dell'immigrazione;
  - m) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento sociale e lavorativo delle persone disabili o in condizione di svantaggio;
  - n) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito;
5. I Comuni promuovono azioni positive ed interventi di strada per prevenire e contrastare le cause del disagio e per favorire il contatto con persone o gruppi di popolazione a rischio di emarginazione sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi.
  6. La Regione e gli enti locali promuovono programmi speciali ed interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana anche per la sperimentazione di servizi ed azioni volte a dare risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative, strutturali e gestionali innovative, anche attraverso i Piani di zona di cui al successivo articolo 28, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

#### **Art. 5**

#### ***Livelli essenziali delle prestazioni sociali***

1. I servizi e gli interventi di cui al precedente articolo 4, comma 4 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il Piano Sociale regionale, di cui al successivo articolo 26, definisce le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali.
3. La definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi individuati dallo Stato, delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 40 e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
4. La definizione dei livelli di cui al comma 2 è oggetto di apposita intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere della Commissione consiliare competente in materia.

#### **Art. 6**

#### ***Interventi per la promozione sociale***

1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunità locali, gli Enti locali prevedono interventi volti in particolare a:
  - a) promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione sociale;
  - b) contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento;
  - c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto dei genitori ad assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;
  - d) garantire il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e politiche rispettose dei due generi.
2. I Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini nella fruizione e partecipazione alle iniziative di cui al comma 1, promuovono azioni per l'integrazione e la razionalizzazione delle iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.

#### **Art. 7**

#### ***Politiche familiari***

1. La Regione sostiene le famiglie nelle responsabilità di formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione sociale, ne valorizza il ruolo sociale, in particolare nelle situazioni di difficoltà e disagio legate all'assunzione di compiti assistenziali.
2. La Regione a tal fine:
  - a) programma i servizi valorizzando le risorse di solidarietà delle famiglie ed il principio di corresponsabilità dei genitori nei

- confronti dei figli, sostenendo le coppie nelle scelte procreative consapevoli e nelle responsabilità genitoriali;
- b) promuove iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
  - c) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro reinserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
  - d) promuove la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, anche favorendo l'associazionismo familiare e le forme di sostegno alle famiglie, quali gli assegni di cura previsti al successivo articolo 8.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono le famiglie impegnate nell'accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, in particolare disabili, minori ed anziani, anche attraverso:
- a) attività formative e di supporto consulenziale;
  - b) agevolazioni tariffarie e d'imposta;
  - c) facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero;
  - d) promozione del turismo familiare con finalità di sollievo.

#### **Art. 8**

##### ***Assegni di cura***

1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere economico finalizzati a favorire le opportunità di vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di cura. La Regione e gli Enti locali riconoscono altresì benefici di carattere economico per sostenere l'affidamento familiare di minori previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia".
2. I benefici economici indicati al comma 1, denominati assegni di cura, sono previsti a favore di:
  - a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato di cui all'articolo 11, come definito dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
  - b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato, per consentire la permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;
  - c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento familiare.
3. Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b) le famiglie presso cui vive la persona in condizione di non autosufficienza. Possono altresì ottenere l'assegno di cura i congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela, purché abbiano relazioni significative con la persona da assistere e che assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.
4. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi e le prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e socio-sanitari, previsti nel programma assistenziale individualizzato, garantiti dai Comuni e dalle Aziende unità sanitarie locali.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce con propria delibera le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale. Con il medesimo atto la Giunta definisce inoltre l'indicatore della situazione economica per accedere agli assegni, secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

#### **Art. 9**

##### ***Interventi di sostegno economico***

1. Nell'ambito degli interventi e dei servizi del sistema locale, la Regione istituisce il reddito sociale garantito, come sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati, indicandone i criteri, le condizioni per l'accesso, nonché le procedure di erogazione.
2. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari, in alternativa ad interventi di sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica. L'onere degli interessi è a

carico del Comune. Il Fondo regionale per le politiche sociali riserva una quota per il concorso alle spese per la promozione di tali modalità di prestito.

**Art. 10**  
***Percorsi personalizzati***

1. I servizi sociali territoriali promuovono percorsi assistenziali personalizzati attraverso un complesso di adempimenti finalizzati ad assicurare all'utente, in forma coordinata, integrata e programmata:
  - a. un servizio informazioni che valuta la capacità di uso autonomo delle opportunità assistenziali da parte dell'utente, con funzione di filtro verso la presa in carico;
  - b. la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati.
  - c.
2. L'assistente sociale, che prende in carico il caso:
  - a. effettua la valutazione professionale del bisogno;
  - b. definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;
  - c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi
3. In caso di bisogni complessi, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali e servizi, anche di carattere sanitario, la valutazione multidisciplinare degli stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate sulla base di quanto definito negli accordi di cui al successivo articolo 13, comma 4.

**Art. 11**  
***Programmi speciali di intervento sociale***

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi speciali di intervento sociale finalizzati alla riqualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, nonché il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.
2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che concorrono alla loro realizzazione e ne assumono oneri.
3. I programmi speciali, approvati con deliberazione della Giunta regionale, indicano, tra l'altro, la durata del programma, le azioni da realizzare e le relative modalità, le risorse complessive stanziare, gli impegni e le responsabilità di ciascun aderente al programma, nonché i finanziamenti di competenza regionale per l'attuazione degli stessi.

**Art. 12**  
***Riserva di appalti***

1. Al fine di favorire l'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o svantaggiate, la Regione, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali riservano quote di appalti a cooperative sociali di tipo B a norma dell'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, anche nelle modalità previste dall' Art. 52 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ne danno annualmente comunicazione alla Regione nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali.

**TITOLO III**  
**INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

**Art. 13**  
***Attività socio sanitarie***

1. Le attività ad integrazione socio sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle famiglie, delle comunità, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina

- in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", le prestazioni socio sanitarie si distinguono in:
- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali;
  - b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua con propria deliberazione le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi definiti all'articolo 5, determinando altresì i criteri di finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b).
  4. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3.

#### **Art. 14**

##### ***Conferenza territoriale sociale e sanitaria***

1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla legge regionale 16 giugno 1994, n.18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", assume la denominazione di Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell'Art. 13 della legge 16 giugno 1994, n.18, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano Sociale regionale ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani territoriali previsti all'articolo 3-quater, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

#### **Art. 15**

##### ***Accesso al sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari Istituzione dello sportello unico***

1. I Comuni e le ASL, al fine di garantire un appropriato accesso al sistema integrato dei servizi, attivano lo sportello unico di accesso ai servizi sociali e sociosanitari, anche avvalendosi dei soggetti del terzo settore ed in collegamento funzionale con gli URP di cui al D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267. Gli sportelli sociali forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema integrato; organizzano altresì la propria attività con modalità tali da favorire il contatto anche di chi, per difficoltà personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.
2. Lo sportello di accesso ai servizi sociali e sociosanitari è caratterizzato da unitarietà ed esclusività, con l'obiettivo di superare duplicazioni e sprechi, e garantire orientamento e accompagnamento alla fruizione dei servizi, con particolare riferimento all'offerta presente sul territorio per i servizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari.
3. Per assicurare la completezza unitaria delle informazioni i Comuni e le ASL stipulano appositi protocolli operativi.
4. Allo sportello unico di accesso sociale e sociosanitario competono le seguenti funzioni:
  - a. informazione sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
  - b. orientamento e supporto alle persone e alle famiglie sui diritti alle prestazioni sociali e sociosanitarie;
  - c. ricezione delle situazioni complesse, da parte del singolo, della famiglia, del MMG, degli operatori sociali e immediata trasmissione delle stesse situazioni complesse ai servizi sociosanitari per la presa in carico ed attivazione della valutazione multidisciplinare per l'elaborazione del progetto personalizzato di assistenza all'interno del percorso assistenziale;
  - d. informazioni sugli eventuali tempi di attesa per le prestazioni domiciliari e residenziali sociosanitarie e proposte di soluzioni differenziate;
  - e. raccolta ed elaborazione dati per una conoscenza ed analisi dei bisogni della popolazione;
5. Lo sportello di accesso socio-sanitario e l'equipe per la valutazione multidisciplinare, di cui al precedente comma 4, lettera c, sono costituiti sulla base di uno specifico accordo di programma, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra la AUSL e i Comuni facenti parte del distretto sociale, rappresentati dal Comune capofila del distretto, e devono essere garantiti in tutto il sistema di rete dell'offerta dei servizi socio-sanitari.
6. Agli operatori degli sportelli sociosanitari è garantita una uniforme ed adeguata formazione.

**TITOLO IV**  
**I SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

**Art. 16**  
***Competenze e funzioni della Regione***

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, definisce e disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quadro di politiche integrate fra i diversi settori: sociale, sanitario, educativo, formativo, del lavoro, culturale, urbanistico ed abitativo, in conformità a quanto indicato dall'articolo 2 della Legge n. 328 del 2000.
2. La Regione a tal fine:
  - a) determina, d'intesa con la Conferenza delle autonomie locali, gli ambiti territoriali ottimali per la programmazione, gestione, controllo e monitoraggio del sistema regionale integrato dei servizi ed interventi sociali, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 14 del 1999 e ne promuove e favorisce la gestione associata nelle forme previste al Capo V del D. Lgs 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - b) adotta il Piano Sociale regionale, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema regionale integrato d'interventi e servizi sociali e dei servizi socio-sanitari, cui concorrono le Province attraverso i piani provinciali di coordinamento, e verifica la conformità dei Piani sociali territoriali con il Piano Sociale regionale;
  - c) assicura la realizzazione ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dall'articolo 5;
  - d) definisce i requisiti soggettivi e strutturali dei servizi ed interventi sociali, nonché i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione ed all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema regionale integrato dei servizi ed interventi sociali e le relative procedure;
  - e) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale e dal fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla Legge 23 novembre 2006, n. 22, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 40 e 41;
  - f) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, previo parere della Conferenza delle autonomie locali, di cui alla Legge regionale n. 14 del 1999, assicurando una uniforme applicazione in tutto il territorio regionale dell'ISEE di cui al D. Lgs. 109 del 1998;
  - g) esercita le funzioni di controllo in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e di trasformazione delle IPAB secondo quanto disposto dall'articolo 21 della presente legge;
  - h) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni degli assegni di cura e degli interventi di sostegno economico;
  - i) definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni per l'invalidità civile, cecità e sordomutismo e la concessione dei trattamenti economici, di cui all'Art. 24 della Legge n. 328 del 2000;
  - j) provvede all'elaborazione, di intesa con le Province e con le Università, degli standard, dei crediti formativi e dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato;
  - k) istituisce e coordina, d'intesa con le Province, il sistema informativo sociale;
  - l) definisce strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché la verifica degli standard minimi e dello stato di attuazione dei programmi di assistenza e degli obiettivi previsti dai piani di zona territoriali, avvalendosi delle province;
  - m) promuove ricerche, anche in accordo con le Province e con le Università, sulla consistenza e l'evoluzione dei bisogni e delle condizioni che determinano emarginazione, esclusione sociale e disagio, con particolare riguardo agli anziani, ai disabili, ai fenomeni migratori, la disagio giovanile;
  - n) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo del terzo settore e delle formazioni sociali;
  - o) svolge, avvalendosi delle Province, iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;
  - p) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 14 del 1999;
  - q) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili, ai sensi della Legge 12

marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- r) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare i livelli di sicurezza dei territori da iscriversi nel programma di azioni previsto dalla Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15;
  - s) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed individua, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 328 del 2000, i profili professionali e le nuove professionalità non comprese nella formazione universitaria destinate a realizzare gli interventi e i servizi sociali di cui all'Art. 3 della presente legge.
  - t) adotta, sentite le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti rappresentativi del territorio, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per le prestazioni per le quali è prevista la partecipazione degli utenti;
  - u) emana lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi sociali, di cui all'articolo 29;
  - v) individua i criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite, anche ai fini delle azioni di compensazione nei confronti dei Comuni di provenienza degli assistiti.
3. La Regione attua l'integrazione sociosanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalità di erogazione e finanziamento dei servizi in conformità alla normativa nazionale vigente ed a quanto previsto dalla programmazione regionale.

#### **Art. 17**

##### ***Competenze e funzioni delle Province***

1. Le Province, ai fini della realizzazione del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali, in conformità a quanto disposto dall'Art. 3, comma 3 del D. Lgs. 267 del 2000, si caratterizzano quali enti intermedi nel rapporto fra Regione ed Enti locali e svolgono le seguenti funzioni:
- a. concorrono alla programmazione sociale regionale collaborando alla elaborazione del Piano Sociale regionale attraverso la redazione dei piani di coordinamento provinciale di cui al comma 3 del successivo articolo 26;
  - b. promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche di settore, in particolare con le politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della pianificazione territoriale;
  - c. concorrono alla realizzazione del Sistema Informativo sociale ed al monitoraggio della rete sociale mediante la raccolta di dati conoscitivi e svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio;
  - d. esercitano azioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, delle esperienze innovative, delle buone pratiche realizzate dagli Enti locali singoli o associati o dal Terzo settore, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i distretti sociosanitari;
  - e. svolgono attività di assistenza tecnica e di consulenza amministrativa per i Comuni che ne fanno richiesta, anche a livello di ambito, per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza, ai fini della programmazione ed elaborazione dei Piani di zona nonché per lo svolgimento delle connesse attività di governo e di elaborazione del bilancio sociale, in base a quanto disposto dall'Art. 42 della presente legge;
  - f. possono svolgere analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati, offrire supporto tecnico e formativo agli operatori del sistema e promuovere analisi conoscitive e di approfondimento su specifici fenomeni sociali in ambito provinciale, anche avvalendosi di istituti di ricerca del settore dei servizi sociali;
  - g. elaborano, promuovono ed attuano, d'intesa con la Regione e con i Comuni, percorsi formativi e di aggiornamento, nonché ed iniziative di partenariato istituzionale a sostegno degli interventi innovativi e sperimentali in materia, avviati anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo;
  - h. possono partecipare alla elaborazione e sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, d'intesa con la Regione ed in collaborazione con i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali interessate;
  - i. promuovono e sostengono interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e delle categorie svantaggiate ai sensi della L.R. 21 luglio 2003, n.19;
  - j. attivano forme di promozione e sostegno, anche finanziario, delle attività relative ai servizi sociali ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali nel territorio provinciale, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore.

#### **Art. 18**

##### ***Competenze e funzioni dei Comuni***

1. Il Sindaco è il titolare delle funzioni di tutela sociale e del diritto alla salute dei cittadini amministrati e partecipa, quale rappresentante degli interessi sanitari e sociali della collettività locale, alla Conferenza dei Comuni di ambito.
2. I Comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi ed i servizi sociali, come disposto dalla L. 328 del 2000 e dalla presente legge, ed a tale fine:
  - a) progettano, pianificano, realizzano ed erogano servizi e prestazioni, anche in forma associata, nell'ambito territoriale di loro competenza, secondo le modalità definite dalla presente legge;
  - b) sono titolari delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari;
  - c) concorrono alla programmazione sociale regionale, attraverso il piano di coordinamento provinciale;
  - d) sono competenti per:
    - il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle strutture residenziali e semiresidenziali sociali e la vigilanza sulle stesse;
    - la determinazione di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
    - le valutazioni di efficacia ed efficienza delle prestazioni sociali, anche attraverso l'uso di strumenti di misurazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini;
    - la verifica ed il controllo delle strutture e delle attività di cui alla presente legge.

#### **Art.19** ***Ambiti territoriali***

1. Gli ambiti territoriali sociali, di norma coincidenti con i distretti sanitari, sono individuati dalla Regione, che promuove e favorisce la gestione associata delle prestazioni sociali, secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. I Comuni, in forma singola, associata o decentrata, provvedono alla gestione dei servizi sociali di base negli Ambiti territoriali sociali avvalendosi delle forme associative previste dal Capo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla convenzione ed all'esercizio associato di funzioni, o avvalendosi della Comunità Montana.
3. I Comuni esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato, in forma singola o associata, di norma in ambito di distretto nelle forme e modalità previste dal D. Lgs. 267 del 2000.
4. Le prestazioni sociali, integrate con la componente sanitaria, in rapporto alla complessità del bisogno rilevato, sono assicurate dai Comuni nell'ambito del Distretto Sociosanitario, secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario, in base a specifici Accordi di programma.
5. Il Comune può delegare all'Azienda Unità Sanitaria Locale, la gestione di interventi e servizi sociali a rilievo sanitario così come individuati dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001.
6. Per la gestione degli interventi e dei servizi sociali delegati, l'Azienda Unità Sanitaria Locale ed il Comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti:
  - a) la struttura organizzativa locale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
  - b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
  - c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'Azienda Unità Sanitaria Locale;
  - d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed alle risorse utilizzate.

#### **Art. 20** ***Le Comunità Montane***

1. Nel caso o di piena coincidenza o di appartenenza del territorio della Comunità Montana ad un unico ambito territoriale sociale, la stessa assume per delega dai Comuni che ne fanno parte l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative di cui gli stessi sono titolari, secondo quanto indicato dall'Art. 17 e dalla Legge 328 del 2000.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni in ambito territoriale, la Regione può erogare incentivi sulla base di specifici criteri che tengono conto della popolazione anziana, delle condizioni di disagio sociale e di definizione di specifici progetti innovativi.
3. Nel caso della sottoscrizione della delega, presso la Comunità montana è costituita una pianta organica aggiuntiva nella

- quale è inserito il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni ed ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.
4. La comunità montana delegata, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci della comunità montana, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica nonché le modalità organizzative del Servizio sociale della Comunità montana, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
  5. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva ad ogni effetto lo stato giuridico ed il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.
  6. Al di fuori del caso sopra previsto, la Comunità montana è sentita dall'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci prima della adozione del Piano di zona.

#### **Art. 21**

##### ***Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza***

1. Entro il 31 dicembre 2009 le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, IPAB, aventi scopo di fornire servizi alla persona, con sede legale nella Regione Lazio, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi assistenziali, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione, secondo le modalità e i procedimenti di cui al D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
2. Le IPAB, come trasformate ai sensi del precedente comma 1, che operano prevalentemente nel campo socioassistenziale sia con finanziamento di attività ed interventi sociali realizzati da altri enti che con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite e partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione ed alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Nel caso di impossibilità di trasformazione in Azienda pubblica di servizio alla persona secondo quanto disposto dall'Art.5, comma 1 del D, Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, le IPAB si trasformano in Fondazioni di diritto privato, ONLUS, per il perseguimento dei propri fini statutarie e delle tavole di fondazione.
4. Le IPAB che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti al Comune ove le stesse hanno sede legale secondo quanto disposto dal Regolamento n. 12 del 25 ottobre 2007.

#### **Art. 22**

##### ***Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro***

1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo settore è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui al presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all'articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000, partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore.

#### **Art. 23**

##### ***Altri soggetti privati***

1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo, provvedono alla gestione ed all'offerta dei servizi nei modi previsti dalla presente legge.

#### **Art. 24**

##### ***Servizio civile dei giovani***

1. La Regione, nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" incentiva le attività di servizio civile femminile e maschile in campo sociale.
2. La Regione promuove iniziative di servizio civile in ambito sociale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi anche attraverso specifici accordi con le università e con le istituzioni scolastiche.

## Art. 25

### *Servizio civico volontario delle persone anziane*

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle persone anziane nella società, promuove il servizio civile volontario delle stesse, a fine di favorire la loro autonomia progettuale, la partecipazione alla vita civile, sociale e culturale delle comunità, promuovere esperienze di mutuo aiuto ed una migliore qualità della vita nelle comunità territoriali.
2. Ai fini del precedente comma 1 si intendono per persone anziane quelle che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.
3. I comuni, singoli o associati, istituiscono un servizio volontario civico delle persone anziane integrato on la rete dei servizi, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro operanti sul territorio.
4. Il servizio civico delle persone anziane è aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività di volontariato sociale che abbiano le professionalità ed i requisiti attitudinali necessari.
5. La Giunta regionale individua le attività del servizio civico, le modalità per il loro svolgimento, i criteri per l'assegnazione di contributi per lo sviluppo degli stessi, nonché le modalità di coordinamento con la rete dei servizi sociali.

## TITOLO V

### PROGRAMMAZIONE SOCIALE

## Art. 26

### *Piano Sociale regionale*

1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano sociale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il Piano definisce:
  - a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
  - b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 5, ivi compresa la definizione del modello operativo e dello standard minimo di risorse umane, strutturali e tecnologiche per l'ambito territoriale;
  - c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 6, comma 3;
  - d) i criteri generali di accesso ai servizi ed agli interventi;
  - e) i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;
  - f) le modalità di raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare ambiti territoriali, linee di indirizzo e strumenti per la definizione dei piani di zona;
  - g) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 21 alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
  - h) gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'articolo 41, comma 4.
3. Il Piano regionale può individuare tipologie di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni".
6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali.

**Art. 27**  
**Ufficio di Piano**

1. In ciascun ambito territoriale è istituito l'Ufficio di Piano con il compito di individuare le azioni, promuovere le iniziative ed elaborare le proposte progettuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Sociale.
2. L'Ufficio di Piano costituisce la struttura tecnico-amministrativa che attraverso le opportune forme di coordinamento realizza l'integrazione tra i Comuni, tra i Comuni e la ASL, tra pubblico e privato sociale.
3. L'Ufficio di Piano cura la redazione del Piano di Zona, definisce la pianificazione dei servizi e degli interventi da attivare a livello locale, individua il budget di distretto.

**Art. 28**  
**Piani di zona**

1. Il Piano di zona, di ambito territoriale, è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale.
2. Il Piano di zona:
  - a. definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali integrati che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
  - b. definisce le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali integrati;
  - c. individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;
  - d. indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti eventualmente dal Fondo sanitario regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo;
  - e. indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito degli interventi di sviluppo e di riqualificazione territoriale previsti all'articolo 11;
  - f. indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
  - g. individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;
  - h. indica, in ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 41, comma 4.
3. Il Piano di zona è volto a:
  - a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
  - b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h.
4. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune capofila, designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni, ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 14, comma 2.
5. Le Province partecipano alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, e sottoscrivono gli accordi di cui al comma 4.
6. Per la città di Roma le funzioni delle Province sono esercitate dal Comune ed i Piani di Zona sono promossi su iniziativa del Presidente del Municipio.
7. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all'articolo 22, nonché i soggetti di cui all'articolo 21

concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.

**Art. 29**  
***Carta dei servizi sociali***

1. I soggetti gestori adottano la Carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.
2. L'adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

**Art. 30**  
***Sistema informativo dei servizi sociali***

1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000.
2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonché alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", a fornire annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al sistema.
4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.
5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati nel territorio di loro competenza e li trasmettono alla Regione.

**Art. 31**  
***Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti***

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.
2. Il Piano sociale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.
3. I cittadini utenti possono presentare reclami in materia di funzionamento e qualità dei servizi al Comune territorialmente competente, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" e dalla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 "Nuova disciplina del Difensore civico".

**Art. 32**  
***Clausola valutativa***

1. Gli atti di programmazione posti in essere dalla Regione attraverso il Piano sociale, dalle Province attraverso il Piano di coordinamento, dai Comuni attraverso il Piano di Zona, sono oggetto di costante monitoraggio, verifica e valutazione mediante azioni sistematiche e partecipate.
2. Nel contesto della redazione del Piano Regionale e dei Piani di Zona sono definiti i sistemi di valutazione attinenti agli obiettivi da raggiungere, ai risultati attesi secondo una cadenza annuale e pluriennale, all'efficacia delle metodologie adottate, al controllo della qualità e della quantità delle prestazioni erogate, all'impatto sociale delle azioni programmate.
3. Le procedure di valutazione attivate secondo quanto indicato debbono prevedere la partecipazione dei portatori di interesse e delle forze sociali, ivi compresi appositi strumenti di ascolto dei cittadini utenti.

## TITOLO VI RISORSE UMANE

### Art. 33 *Personale dei servizi sociali*

1. La Regione, in conformità a quanto disposto dall'Art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:
  - a) gli assistenti sociali;
  - b) gli educatori professionali;
  - c) i sociologi
  - d) gli operatori socio sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
  - e) gli animatori professionali socio educativi.
2. Per l'esercizio della professione di assistente sociale è richiesta l'iscrizione all'albo professionale.
3. Per l'esercizio della professione di sociologo è richiesto il diploma di laurea.
4. Per l'esercizio della professione di educatore professionale è richiesto alternativamente il possesso dei seguenti titoli di uno dei seguenti titoli:
  - a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università;
  - b) laurea in scienze dell'educazione -indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;
  - c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
5. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:
  - a) attestato di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
  - b) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.
6. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore professionale socio educativo e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:
  - a) attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente;
  - b) laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi analoghi.
7. La figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario.
8. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali coloro che sono in possesso degli attestati di frequenza a corsi di elementi di collaborazione familiare e di tecniche di sostegno alla persona.
9. Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai corsi di riqualificazione secondo le modalità indicate da provvedimenti attuativi; gli operatori privi dei requisiti professionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da meno di due anni accedono ai corsi di prima formazione.
10. E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

**Art. 34**  
***Direzione dei servizi sociali***

1. In conformità a quanto disposto dall'Art.12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea nelle discipline di cui al precedente Art. 33 o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonché lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.
2. In sede di prima applicazione, possono essere nominati direttori dei servizi sociali anche coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprono il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque anni.

**Art.35**  
***Attività di formazione***

1. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.
2. La formazione e l'aggiornamento degli operatori costituiscono strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per la multidisciplinarietà degli interventi, nonché per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
3. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 22.
4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 1 si applicano le norme previste dalla legislazione regionale vigente, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sociale.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento, anche attraverso modalità di supervisione professionale.

**TITOLO VII**  
**ALTRI SOGGETTI DELLA RETE**

**Art. 36**  
***Autorizzazione***

1. L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali ai sensi della presente legge sono rilasciate nei termini e secondo le modalità disciplinate dalla Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicata, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.
3. La responsabilità ai fini amministrativi è in capo al titolare dell'autorizzazione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili.

**Art. 37**  
***Accreditamento***

1. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività.
2. Il processo di accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie.
3. Con Regolamento regionale sono definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

- a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
  - b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
  - c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
  - d) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme sul collocamento dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - e) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.
4. Il regolamento è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
  5. E' istituito, presso l'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati.
  6. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.

### **Art. 38** ***Accordo Contrattuale***

1. Nell'ambito della programmazione locale i Comuni associati determinano, in forma previsionale, il fabbisogno di servizi e prestazioni da acquistare, tenuto conto del profilo sociale locale, delle priorità locali e delle risorse disponibili, e stipulano con i soggetti accreditati, individuati sulla base dei criteri stabiliti, apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro predisposti dalla Regione.
2. La Regione, sulla base della programmazione regionale, definisce accordi contrattuali quadro di durata pluriennale con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, in cui sono indicati:
  - a) gli obiettivi perseguiti dalla programmazione regionale nel periodo di riferimento;
  - b) il volume massimo di interventi e prestazioni che i soggetti accreditati si impegnano ad assicurare sul territorio regionale al fine di consentire la garanzia dei livelli di assistenza;
  - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza, tempi di attesa, continuità assistenziale;
  - d) le modalità ed i tempi di pagamento a fronte delle attività concordate, da verificare sulla base dei risultati raggiunti e delle attività svolte, fermo restando il tempo massimo di 120 giorni per l'erogazione dei finanziamenti destinati agli organismi del Terzo Settore per la gestione di servizi, attività e strutture sociali;
  - e) gli strumenti di valutazione partecipata degli interventi ed i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati.
3. Nella predisposizione degli accordi contrattuali quadro, la Regione attiva forme di concertazione con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni di categoria dei soggetti accreditati ed acquisisce il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.

### **Art. 39** ***Vigilanza e sanzioni***

1. La funzione di vigilanza sulle strutture e le attività di cui alla presente legge è esercitata dai comuni, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali in materia di vigilanza igienico-sanitaria ai sensi di quanto disposto dall'Art.12 della legge 12 dicembre 2003, n. 41.
2. Nel caso di accertamento di irregolarità, salvo che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 12 dicembre 2003, n. 41.

**TITOLO VIII**  
**RISORSE FINANZIARIE E BENI PATRIMONIALI**

**Art. 40**  
***Concorso finanziario***

1. Alla programmazione, realizzazione e gestione del sistema integrato regionale dei servizi ed interventi sociali concorrono i finanziamenti dei Comuni, delle Province, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, nonché le compartecipazioni dei cittadini e l'apporto del terzo settore e delle fondazioni, in base a specifici accordi e protocolli operativi.
2. I Comuni provvedono a garantire nell'ambito dei propri bilanci le risorse necessarie per l'attivazione delle prestazioni sociali connesse alla attuazione dei livelli essenziali assistenziali, con particolare riferimento ai servizi di prima istanza quali il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare e il pronto intervento assistenziale, così come individuati dall'Art. 22 della L. 328 del 2000 e dalla presente legge.
3. La Regione, attraverso il Fondo Regionale per le Politiche Sociali di cui al successivo articolo 41 ed i trasferimenti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, concorre in termini sussidiari e solidaristici a cofinanziare le attività di cui al comma 2 per garantire su tutto il territorio regionale la realizzazione degli interventi.

**Art. 41**  
***Fondo Sociale Regionale***

1. La Regione istituisce il Fondo Sociale regionale e ne determina annualmente l'ammontare in sede di bilancio.
2. La quota del Fondo Sociale spettante ai Comuni è ripartita con le modalità e le priorità definite dal Piano sociale regionale, quale concorso regionale alla realizzazione da parte dell'Ufficio di Piano del sistema integrato regionale dei servizi ed interventi sociali.
3. Le quote del Fondo Nazionale per le politiche sociali, di cui alla L. 328 del 2000, attribuite alla Regione, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano sociale regionale.
4. Il Fondo Sociale è articolato per spese correnti e per spese per investimenti;
5. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di confluenza di fondi attualmente attribuiti a leggi di settore nel Fondo Sociale.
6. Una quota del Fondo Sociale, determinata annualmente con delibera di Giunta regionale, è destinata alla formazione del personale, alla sperimentazione di interventi e servizi innovativi, nonché alla realizzazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con le province e con istituti di ricerca.

**Art. 42**  
***Bilancio sociale***

1. I Comuni singoli o associati nell'ambito distrettuale sono tenuti a elaborare ed a redigere il bilancio sociale, secondo le linee indicate nella Legge finanziaria 2007 della Regione Lazio.
2. Le Province, in base alle direttive ed ai criteri approvati dalla Regione, svolgono azione di assistenza tecnica, di monitoraggio e di verifica in ordine alla effettiva redazione del bilancio sociale.

**Art. 43**  
***Relazione regionale***

1. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza annuale al Consiglio Regionale un rapporto di valutazione che illustra:
  - a) lo stato di attuazione del sistema regionale integrato dei servizi ed interventi sociali;
  - b) gli obiettivi realizzati e le risultanze emergenti dall'attuazione delle politiche sociali integrate di cui alla presente legge;
  - c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l'andamento della spesa e degli investimenti in campo sociale;
  - d) il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e l'ampiezza e qualità delle prestazioni assicurate;
  - e) il grado di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e di sviluppo dell'economia sociale;
  - f) le dinamiche evolutive del quadro delle risorse professionali operanti nella rete regionale integrato;

g) l'impatto di genere delle politiche sociali integrate.

**Art. 44**  
***Norme transitorie e finali***

1. Sono abrogate la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto apporta le variazioni alle normative di settore determinate dagli effetti della presente legge e le pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

**Art.45**  
***Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.